



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Allegato n. 5 alla determinazione dirigenziale n. 173 R.G. del 23/03/2015

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)

APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – OGGETTO E LOCALIZZAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i servizi cimiteriali a favore del Comune di Bordighera, resi nel rispetto della normativa vigente in materia, nel presente capitolato, nonché negli altri documenti di gara.

Tali servizi, da eseguirsi dall'impresa appaltatrice anche tramite personale coincidente con gli addetti alla custodia di cui al successivo articolo 11, sono identificabili principalmente in:

- tumulazioni;
- inumazioni;
- estumulazioni;
- esumazioni;
- assistenza alla dispersione delle ceneri;
- ricognizioni;
- traslazioni;
- custodia;
- apertura e chiusura dei cancelli al pubblico;
- ricevimento salme;
- pulizia e piccola manutenzione dei cimiteri (ivi compresa la manutenzione periodica dei monti feretri, con aggiornamento del relativo documento attestante gli avvenuti interventi e controlli);

come meglio descritti negli articoli che seguono.

Sono altresì considerate prestazioni od obblighi dovuti anche quelli che, seppure non specificatamente descritti nel presente capitolato, sono tuttavia necessari o strettamente connessi alla corretta esecuzione dei servizi appaltati, comprese le attività amministrative, quali la predisposizione di autorizzazioni, di permessi, di nulla osta, nonché la compilazione di registri ed elenchi.

Tali prestazioni amministrative devono essere svolte – per ragioni organizzative e di coordinamento - durante l'orario di apertura degli uffici stato civile e concessioni cimiteriali comunali. Il personale utilizzato dall'appaltatore per dette prestazioni deve essere adeguatamente preparato.

I cimiteri del Comune di Bordighera, interessati al presente appalto, sono i seguenti: cimitero del Capoluogo, cimitero della frazione di Sasso, cimitero della frazione di Borghetto San Nicolò.

ART. 2 – LA TUMULAZIONE

La tumulazione, finalizzata alla collocazione della salma o dei resti mortali nel loculo o nella tomba, si articola nelle seguenti operazioni: asportazione della lapide; apertura del loculo o della tomba; tumulazione del feretro nel loculo;



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

realizzazione di solette e/o tramezzi verticali con tavelloni e malta cementizia per loculi plurimi; chiusura ermetica del loculo; apposizione e fissaggio della lapide; pulizia dell'area circostante; ogni altra eventuale operazione necessaria alla corretta esecuzione del lavoro.

Resta fermo l'obbligo dell'appaltatore di collaborare con l'impresa funebre nella fase di trasporto del feretro, dall'ingresso del cimitero al luogo della tumulazione.

ART. 3 – L'INUMAZIONE

L'inumazione, finalizzata alla collocazione della salma sotto terra, si articola nelle seguenti operazioni: escavazione di fossa, a mano o con mezzi meccanici, rispettando le misure – lunghezza, larghezza e profondità – fissate dalla legge; raccolta di eventuali resti mortali rinvenuti in occasione dello scavo delle fosse; chiusura e riempimento della fossa con la terra di risulta dello scavo; trasporto della terra eventualmente eccedente nel luogo indicato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune; pulizia dell'area circostante; eventuale aggiunta di terra fino al completo livellamento; ogni altra operazione eventualmente necessaria per la buona riuscita del lavoro.

Resta fermo l'obbligo dell'appaltatore di collaborare con l'impresa funebre nella fase di trasporto del feretro, dall'ingresso del cimitero al luogo dell'inumazione.

ART. 4 - L'ESTUMULAZIONE

L'estumulazione, finalizzata all'estrazione del feretro dal loculo o dalla tomba per la sua traslazione in altro luogo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, si articola nelle seguenti operazioni: asportazione della lapide; apertura della tomba o del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi; trasporto del feretro alla camera mortuaria o ad altro manufatto cimiteriale (traslazione); chiusura del loculo; apposizione e fissaggio della lapide, se disponibile; pulizia della zona circostante (con immediata rimozione dal cimitero di ogni rifiuto da demolizione); ogni altra operazione eventualmente necessaria per la buona riuscita del lavoro.

ART. 5 – L'ESUMAZIONE

L'esumazione, finalizzata all'estrazione dalla fossa dei resti mortali inumati, si articola nelle seguenti operazioni: escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici, fino a giungere al livello del feretro; raccolta dei resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco (fornita dall'appaltatore) munita di targhetta metallica di identificazione del defunto; eventuale saldatura della cassetta; tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la tumulazione, prevista all'art. 2, oppure deposito dei resti mortali nell'ossario comunale; chiusura della fossa utilizzando, se del caso, anche terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito del cimitero; pulizia della zona circostante (anche con rimozione immediata dal cimitero di ogni parte o frammento di copri fossa, di lapidi e rifiuti analoghi da demolizione), successiva aggiunta di terra fino al completo livellamento; ogni altra operazione eventualmente necessaria per la buona riuscita del lavoro.

ART. 6 – LA RICOGNIZIONE

La ricognizione, finalizzata all'ispezione dell'interno di un loculo, si articola nelle seguenti operazioni: asportazione della lapide, abbattimento di una parte di muro fino a realizzare un'apertura sufficiente per consentire una completa ispezione dell'interno del loculo; ispezione; chiusura dell'apertura con muratura di mattoni ed intonaco nella parte esterna; apposizione e fissaggio della lapide; pulizia della zona circostante.



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

ART. 7 – LA TRASLAZIONE

La traslazione, consistente nello spostamento del feretro o dei resti mortali da un luogo ad un altro di sepoltura all'interno dei cimiteri cittadini, deve essere eseguita in base agli articoli 4 e 5 del presente capitolato.

ART. 8 – APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI

L'appaltatore deve garantire l'accesso del pubblico ai cimiteri di cui all'articolo 1, con apertura e chiusura dei cancelli secondo il seguente programma:

- Apertura tutti i giorni, feriali e festivi, alle ore 8,00;
- Chiusura nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo alle ore 17,00;
- Chiusura negli altri mesi alle ore 18,00.

L'appaltatore non può procedere alla chiusura dei cancelli se all'interno del cimitero si trovano una o più persone e, all'ora della chiusura, deve invitarle ad uscire immediatamente. In caso di inottemperanza a tale invito l'appaltatore deve chiedere l'intervento della polizia municipale per la loro uscita coattiva.

ART. 9 – IL RICEVIMENTO DELLE SALME

Il ricevimento delle salme nel cimitero si articola nelle seguenti operazioni: ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento, autorizzazione al trasporto, ricevuta del pagamento dei diritti comunali ecc.); collaborazione con il personale dell'impresa funebre nello scarico e nel trasporto del feretro, dall'ingresso del cimitero fino al luogo di sepoltura; consegna all'Ufficio Stato Civile dei documenti eventualmente richiesti dallo stesso ufficio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 5.

ART. 10 – PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI

La prestazione della pulizia dei cimiteri si articola nelle seguenti operazioni: pulizia manuale e/o meccanica di tutte le parti inghiaiate o asfaltate interne ai cimiteri, avendo cura di asportare le erbacce in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro; pulizia dei viali e dei percorsi interni ai cimiteri; spostamento all'esterno dei cimiteri di tutti i contenitori atti alla raccolta dei rifiuti classificati urbani o assimilabili, posti all'interno dei cimiteri, almeno due volte alla settimana e, all'occorrenza, con maggior frequenza.

La manutenzione del verde verticale nei cimiteri, ivi compresa quella dei prati e delle siepi, è a carico del Comune.

Spettano all'impresa appaltatrice i lavori di risistemazione delle lapidi, dei cippi e dei monumenti posti sulle sepolture nei campi comuni, sprofondati o spostati dalla loro posizione originaria.

La pulizia minima, da garantire la dignità all'immagine del cimitero, deve essere assicurata dall'impresa su ogni struttura cimiteriale, anche in concessione.

L'impresa è altresì tenuta alla pulizia giornaliera dei bagni dei cimiteri, dell'ufficio presso il cimitero del capoluogo, del deposito e della camera mortuaria.

ART. 11 – MODALITA' DEL SERVIZIO – DIVIETO DI SUBAPPALTO - MATERIALI ED ATTREZZI – USO DI BENI COMUNALI



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente capitolato, da svolgersi sotto le direttive del Servizio cimiteriale comunale, in nessun caso potranno essere sospesi o abbandonati. I lavori urgenti e quelli particolari indicati dal Servizio cimiteriale comunale devono essere ultimati al più presto, anche oltre l'orario di chiusura dei cancelli.

L'appaltatore svolge, attraverso il soggetto di cui al comma successivo, il servizio di custodia dei cimiteri, ai sensi della normativa vigente. In particolare, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura rilasciata dall'ufficiale dello stato civile e procede alla iscrizione giornaliera su due esemplari dell'apposito registro dei dati previsti dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Servizio cimiteriale comunale.

L'appaltatore deve garantire il servizio di custodia, tramite una unità di personale (n. 1 addetto in eventuale turnazione con altro addetto), tutti i giorni feriali e festivi, da mezz'ora prima dell'apertura dei cancelli fino a mezz'ora dopo la loro chiusura. Ove l'addetto al servizio di custodia sia utilizzato anche per svolgere le prestazioni amministrative di cui all'articolo 1, quarto capoverso, questo, come previsto dal medesimo art. 1, deve essere in possesso di una adeguata preparazione. Per tutti gli altri servizi e prestazioni di cui all'art. 1, diversi da quelli amministrativi e di custodia, l'appaltatore è tenuto a utilizzare almeno due ulteriori unità di personale.

Si precisa che l'addetto alla custodia è unico per tutti e tre i cimiteri di cui all'articolo 1, ultimo capoverso. Il medesimo addetto garantisce la propria pronta disponibilità agli utenti ed al comune e – a tal scopo - rende noto il proprio recapito telefonico con un apposito cartello apposto nei tre cimiteri.

L'autorizzazione alla sepoltura, l'eventuale autorizzazione al trasporto della salma e le ricevute dei pagamenti dei diritti cimiteriali devono essere conservati, con la dovuta diligenza e responsabilità, dal medesimo addetto alla custodia dei cimiteri, sotto la vigilanza del Servizio cimiteriale comunale.

Il personale addetto alla esecuzione dei lavori in oggetto deve tenere un contegno decoroso ed operare in modo da non violare le norme di legge e di regolamento. E' tenuto ad indossare una divisa di colore stabilito di concerto con il Servizio cimiteriale comunale. Deve tenere inoltre in vista una tessera di riconoscimento, munita di fotografia, autorizzata dal Comune. Ogni lavoro spettante all'appaltatore deve essere svolto correttamente e diligentemente.

L'appaltatore è sempre tenuto ad informare il Servizio cimiteriale comunale su ogni fatto o questione rilevante e a seguire le eventuali direttive del predetto Servizio comunale sulle modalità di esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

Il Servizio cimiteriale comunale controllerà il corretto adempimento delle obbligazioni da parte dell'appaltatore, segnalando qualsiasi questione rilevante o proponendo l'adozione di specifici provvedimenti al Sindaco, ai Dirigenti comunali o alla Polizia municipale, per quanto di competenza.

L'appaltatore non può subappaltare, anche in minima parte, il presente servizio. E' altresì vietato qualsiasi subentro nella posizione di appaltatore.

L'appaltatore è custode di tutte le attrezzature e dei materiali necessari per lo svolgimento del servizio, tenuti all'interno delle aree cimiteriali.

L'appaltatore non potrà depositare all'interno dei cimiteri attrezzature e materiali oltre quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio e non potrà eseguire prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso. Il Servizio cimiteriale comunale potrà ordinare all'appaltatore di tenere le attrezzature e i materiali in punti precisi dei cimiteri.



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

I mezzi e le attrezzature necessari all'esecuzione dell'appalto sono forniti dall'appaltatore, restando a suo carico ogni spesa connessa.

L'appaltatore, in caso di assoluta urgenza e necessità, per guasti a propri mezzi ed attrezzature, può utilizzare mezzi e attrezzature comunali, ove esistenti, sotto la propria responsabilità, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei propri mezzi ed attrezzature, previa apposita autorizzazione del Servizio cimiteriale comunale. Le eventuali spese di fornitura di carburante e di pedaggio autostradale restano comunque a carico dell'appaltatore.

La fornitura del materiale per le aree cimiteriali quale ghiaia, terra, piante, arredi, resta a carico del Comune.

ART. 12 – PENALI – CAUZIONE DEFINITIVA - REVOCA DELL'APPALTO

L'inosservanza colposa o intenzionale da parte dell'appaltatore delle obbligazioni contenute nel presente capitolato comporta l'applicazione di una penale da € 50 a € 300 per ogni singola violazione contestata, determinata discrezionalmente dagli uffici comunali competenti in base alla gravità della trasgressione.

L'applicazione della penale è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte della Polizia municipale o del Servizio cimiteriale comunale e dall'esame degli scritti giustificativi eventualmente presentati dall'appaltatore entro un termine fissato dal Comune, comunque non inferiore a 15 giorni dalla notifica del verbale di contestazione all'addetto alla custodia di cui all'art. 11, capoverso 3.

La penale è irrogata dal dirigente competente, con apposito atto scritto che dispone la relativa ritenuta dal corrispettivo mensile.

Prima della stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria versa al Comune, con le modalità previste dalla legge, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva determinata ai sensi dell'articolo 113 – 1° e 2° comma - del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 (a partire da un minimo del 10% dell'importo contrattuale).

La suddetta cauzione, tramite atto scritto del dirigente del settore amministrativo, potrà essere incamerata in tutto o in parte dal Comune, con obbligo dell'appaltatore di reintegrarla, in ogni caso di insorgenza di crediti pecuniari del Comune verso l'appaltatore per fatti riconducibili al presente appalto, anche a prescindere da responsabilità dell'appaltatore, previa adozione dei seguenti atti da parte del competente ufficio comunale: determinazione dell'importo dei crediti, comunicazione di avvio della procedura, audizione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore.

L'utilizzo della cauzione definitiva a fini reintegratori non preclude al Comune la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nei casi di gravi o reiterati inadempimenti dell'appaltatore il Comune, ferma comunque la facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva in caso di danni, può agire per la risoluzione del rapporto e/o per il risarcimento dei danni.

Per gravi e sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune di Bordighera può revocare l'appalto, con il conseguente scioglimento del rapporto in essere, senza obbligo alcuno al risarcimento dell'appaltatore.

ART. 13 – RESPONSABILITA' – ASSICURAZIONI



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Sono interamente a carico dell'appaltatore le responsabilità per danni a persone o cose provocati nell'esecuzione del presente capitolato.

A tale riguardo l'appaltatore deve dotarsi di appropriata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi RCT/O, a causa del servizio appaltato, con massimale minimo di copertura pari ad almeno 1.500.000 euro.

Resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente arrecati dall'appaltatore a beni comunali. E' facoltà del Comune di incamerare la cauzione definitiva per la quota corrispondente al danno da determinarsi a seguito di apposita procedura, ai sensi dell'art. 12 comma 5.

L'appaltatore deve rispettare le normative in materia di previdenza e di sicurezza a tutela dei propri dipendenti.

Restano a carico dell'appaltatore gli adempimenti, che non implicino opere di straordinaria manutenzione, in materia di sicurezza delle aree e dei locali cimiteriali.

ART. 14 – IMPORTO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVO – PAGAMENTI

La base di gara, ai fini dell'aggiudicazione (da effettuarsi al prezzo più basso), è stabilita in euro **64.754** per 12 mesi di servizio, al netto di I.V.A.

All'appaltatore verrà corrisposto – mensilmente – un importo del prezzo di aggiudicazione pari ad 1/12 dell'importo annuo di aggiudicazione, al netto di IVA.

Eventualmente, e solo nel caso in cui vengano superati i seguenti limiti massimi/anno (attualmente previsti) di specifici interventi cimiteriali:

- 1) inumazionin. 60;
- 2) esumazionin. 60;
- 3) tumulazioni/estumulazionin. 110;
- 4) con tumulazionin. 30;
- 5) ricognizionin. 20;

verrà corrisposto all'appaltatore un corrispettivo aggiuntivo, per ciascun intervento – debitamente documentato – pari ai seguenti importi base, decurtati del ribasso offerto in sede di gara, al netto di IVA:

- | | | |
|------------------------------------|------|---------|
| 6) inumazioni | euro | 250,00; |
| 7) esumazioni | euro | 250,00; |
| 8) tumulazioni/estumulazioni | euro | 100,00; |
| 9) con tumulazioni | euro | 50,00; |
| 10) ricognizioni | euro | 50,00. |

Il Comune pagherà quanto dovuto all'appaltatore entro 30 giorni dal ricevimento di idonea fattura, debitamente accompagnata da ogni documentazione presupposta alla liquidazione, prevista ai sensi di legge.

ART. 15 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha inizio previsto dal 01/07/2015 e termine il 31/12/2017, e potrà essere rinnovato di altri due anni.

Nelle more dello svolgimento delle procedure di nuova gara d'appalto, l'appaltatore, previa richiesta del Comune anteriore di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza contrattuale, è comunque tenuto alla prosecuzione del servizio - alle medesime condizioni - oltre lo stesso termine contrattuale, sino ad un massimo di ulteriori 90 giorni.

ART. 16 – INAPPLICABILITA' DELL'ART. 26 COMMA 3 D. LGS. N. 81/2008



COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Il presente contratto non è soggetto all'obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, e tantomeno sono da prevedere i relativi oneri di sicurezza.

ART. 17 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le norme di legge vigenti in materia.